



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Settore Enti Locali - Controllo finanziario

CORTE DEI CONTI



0005760-08/06/2018-SC_VEN-T97-P

Spett.le Comune
di PEDEROBBA (TV)

c.a. del Signor Sindaco
c.a. dell'Organo di revisione

e, p.c.
c.a. del Signor Segretario Comunale

Oggetto: Art. 1 - commi 166 e ss. della Legge 23/12/2005 n. 266 – Relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto 2015. Nota istruttoria – richiesta integrazioni e chiarimenti.

Spettabile Amministrazione,

con riferimento alle relazioni di cui all'oggetto, si formulano le seguenti osservazioni:

1. Approvazione del rendiconto

Il rendiconto risulta approvato in data 30/05/2016, oltre i termini di legge.

2. Punto 1.2.7 – Fondo crediti di dubbia esigibilità

Si rileva che il FCDE accantonato al 31/12/2015, pari a € 81.406,75, appare contenuto in relazione alla consistenza dei residui attivi ed alla percentuale di riscossione degli stessi.

Si chiede, pertanto, di illustrare analiticamente il calcolo effettuato per la determinazione del FCDE al 31/12/2015 e di inviare attestazione di congruità del fondo da parte dell'Organo di revisione.

3. Punto 1.2.10 – Gestione dei residui

Con riferimento alla consistenza dei residui al 31/12/2015 si rileva una elevata incidenza dei residui attivi rispetto alle entrate complessive (43,15%). Inoltre, si



riscontra che i residui attivi al 31/12/2015, pari a € 2.094.928,79, sono composti per quasi il 40% (€ 807.042,83) da residui provenienti da esercizi precedenti al 2011 (dati su "anzianità residui" contenuti nella relazione dell'organo di revisione sul rendiconto 2015).

Infine, si rileva che l'Ente ha fatto registrare, nel corso del 2015, una consistente riduzione dei residui passivi, pari a € 1.371.177,28 (-62,24%) a fronte di un aumento dei residui attivi, pari a € 61.128,36 (+3,01%).

Si chiede di fornire informazioni di dettaglio in merito a quanto sopra rilevato, precisando se al momento delle operazioni di riaccertamento dei residui sia stata effettuata attenta verifica sulla fondatezza giuridica dei crediti e di relazionare dettagliatamente sulle motivazioni della consistente diminuzione dei residui passivi, avvenuta per lo più in sede di riaccertamento straordinario..

4. Punto 2 – Verifica della capacità di indebitamento

Si rileva che, per l'anno 2015, lo stock complessivo del debito rapportato alle entrate correnti comporta un'incidenza pari al 159,19% che, seppur in miglioramento rispetto al precedente esercizio, determina il mancato rispetto del parametro di deficitarietà n. 7, come peraltro confermato dalla certificazione dei parametri obiettivi ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario.

Si chiedono, pertanto, aggiornamenti sulle iniziative adottate per il ripristino del suddetto parametro.

5. Sezione quarta - Organismi partecipati

Si chiede di fornire una sintetica ma dettagliata relazione sulla situazione economico-finanziaria dei seguenti organismi partecipati, a firma del Segretario Comunale e del Responsabile del Servizio Finanziario:

- **La Fornace dell'Innovazione**, in perdita, al 31/12/2015, per € 59.600
- **Alto Trevigiano Servizi Srl** che, pur se in utile alla chiusura del 2015, presenta un elevato indebitamento rispetto al patrimonio netto, e verso cui il Comune di Pederobba risulta creditore, al 31/12/2015, per € 269.543 (come risultante dal Portale del Tesoro).

6. Altre informazioni

Si chiede all'attuale Organo di revisione di relazionare in merito ai sotto elencati "rilievi con parere non favorevole" rilasciati nel corso dell'esercizio 2015 da parte del precedente Revisore, evidenziati nella Relazione sul Rendiconto 2015 (a pag. 44), precisando le eventuali conseguenti misure correttive adottate:

- *"In data 15/02/2015 con comunicazione riguardo l'accordo con la ditta EMA.PRI.CE. Srl;*



- in data 31/03/2015 con parere non favorevole approvazione del Bilancio di Previsione E.F. 2015;
- in data 22/09/2015 con parere non favorevole sulla proposta di deliberazione avente per oggetto "Bilancio di Previsione E.F. 2015 — variazione n. 3";
- in data 28/11/2015 con parere non favorevole sulla proposta di deliberazione avente per oggetto "Bilancio di Previsione 2015 — variazione n. 4";
- in data 12/12/2015 con parere non favorevole sulla proposta di messa in liquidazione e scioglimento del Consorzio "La Calcola".

Orbene, su tutto quanto sopra esposto si chiedono chiarimenti ed elementi di giudizio, che dovranno essere forniti, con nota a firma del Sindaco e dell'Organo di revisione, entro 10 giorni dal ricevimento della presente nota istruttoria, utilizzando esclusivamente l'apposita funzionalità SI.Qu.EL.: istruttoria/processo istruttorio / invio documento.

Grazie per la collaborazione, buon lavoro.

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE

Cons. Amedeo Bianchi



per informazioni e chiarimenti:
dott.ssa Alessia Boldrin
tel. +39.041.2705456
alessia.boldrin@corteconti.it





Comune di Pederobba
Provincia di Treviso

Piazza Case Rosse, 14 - 31040 PEDEROBBA
www.comune.pederobba.tv.it

Codice Fiscale: 83001210265
Partita I.V.A.: 01199310267

Centralino: 0423 680911
Telefax: 0423 64185

Prot. *infawstc*

Pederobba, 22 giugno 2018

Alla CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER IL VENETO
S. Marco, 3538 Campo S. Angelo
30124 VENEZIA

A. c.a. dott.ssa Boldrin

Oggetto: art. 1, commi 166 e ss., della Legge 23/12/2005, n. 266 – Relazione dell'organo di revisione sul rendiconto 2015 – Nota istruttoria – richiesta integrazioni e chiarimenti. Vs. prot. n. 5760 del 08.06.2018.

Con riferimento alla Vs. richiesta si forniscono i seguenti chiarimenti:

1) Approvazione del Rendiconto

Il passaggio alla nuova contabilità e la redazione del rendiconto secondo i principi contabili del D.Lgs. n. 118/2011 ha comportato un aumento dell'attività amministrativa e uno sforzo non indifferente per applicare correttamente le novità introdotte. Inoltre erano stati riscontrati numerosi errori nel gestionale della contabilità finanziaria per la risoluzione dei quali è stato richiesto l'intervento della software-house Halley Informatica. La stessa, in palese difficoltà nel gestire le criticità di numerosi comuni suoi clienti, ha ritardato gli aggiornamenti ai programmi informatici e, conseguentemente non ci ha consentito di formalizzare l'atto nella sua veste finale. La proposta di delibera consiliare è stata messa a disposizione del Revisore in data 04.05.2016 e il revisore ha presentato la relazione al rendiconto esercizio finanziario 2015 in data 05.05.2016.

2) Punto 1.2.7 – Fondo crediti di dubbia esigibilità

I Residui attivi al 31.12.2015 ammontavano ad € 2.094.928,79. Trattasi prevalentemente di residui attivi che non presentano carattere di dubbia e difficile esigibilità, prevalentemente incassati già nel corso dell'esercizio 2016, tant'è che al 31.12.2016 i "residui da residui" erano scesi ad € 599.107,06

In sede di rendiconto 2015 sono state individuate le categorie di entrate stanziare che potevano dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione, non con riferimento alle tipologie di entrata, ma scendendo al maggiore livello di analisi costituito dai capitoli.

Individuati i capitoli di entrata interessati, si è proceduto al calcolo della media degli incassi in conto competenza e in conto residui, tenendo conto anche di dati extra contabili ed è stata scelta la modalità di calcolo della "media semplice" come illustrato:

Capitolo entrata	Residui al 31.12.2015	% non riscosso Media Semplice	F.C.D.E. accantonato
Accertamenti I.C.I.	€ 30.144,39	96,898%	€ 29.209,33
Rimb. Prestiti ns. assistiti	€ 8.554,00	67,143%	€ 5.743,43
Sanzioni Amm.ve	€ 6.454,00	Accantonato al 100%	€ 6.454,00
Rimb.Monitoraggio ambientale	€ 40.000,00	Accantonato al 100%	€ 40.000,00
		TOTALE	€ 81.406,79

3) Punto 1.2.10 – gestione dei residui

a) I residui attivi al 31.12.2015 di € 2.094.928,79 erano principalmente costituiti da :

- o Addizionale IRPEF € 474.196,65 che per tipologia propria dell'entrata viene realmente riscossa a saldo nell'esercizio successivo;
- o Trasferimenti da terzi per attività di monitoraggio ambientale € 80.000,00: € 40.000,00 incassati nell'esercizio 2017 ed € 40.000,00 confluiti nel F.C.D.E.;
- o Rimborso quote ammortamento mutui per il servizio idrico integrato la cui gestione è stata affidata ad A.T.S. S.r.l., € 269.271,87e concretamente incassati nell'esercizio 2016;
- o Rimborso spese personale in convenzione per € 101.937,17, incassati nell'esercizio 2016 € 100.399,52;
- o Contributi regionali per investimenti € 117.835,96 incassati negli esercizi 2016/2017;
- o Residui da Mutui € 751.634,74: € 31.111,38 per opere pubbliche già eseguite e incassati nell'esercizio 2017; per € 401.634,74 per i quali verrà inoltrata richiesta alla CC.DD.PP nell'esercizio 2018 per la riscossione a seguito conclusione dei lavori di "ampliamento e sistemazione polo scolastico"; sono invece riamasti a residui € 168.888,62 per conclusione di una opera pubblica per la quale il Comune è risultato solo in un momento successivo beneficiario di uno specifico contributo regionale, l'Amministrazione sta ora valutando la richiesta di devoluzione di capitale residuo ad altra opera o, in alternativa, l'estinzione anticipata del prestito; € 150.000,00 per un'opera pubblica che è stata poi di fatto realizzata attraverso un specifico accordo di perequazione urbanistica che ha permesso addirittura di ampliare la progettazione iniziale garantendo uno spettro di intervento più ampio e funzionale, l'Amministrazione sta valutando la devoluzione del capitale ad altra opera pubblica.

Con l'approvazione del Rendiconto 2016 i "residui attivi da residui" sono scesi ad € 599.107,06.

- b) La riduzione dei residui passivi è prevalentemente dovuta al riaccertamento straordinario dei residui per impegni che per esigibilità sono stati reimputati agli esercizi 2015 e 2016 o relativi ad opere pubbliche che sono correttamente confluiti nell'avanzo di amministrazione, coerentemente con il principio contabile All. 4/2 al D.Lgs n. 118/2011 punto 5.4, avanzo di amministrazione applicato negli esercizi successivi. L'incremento dei residui attivi è dovuto alla diversa contabilizzazione di alcune entrate, non più per cassa ma per competenza, in particolar modo per accertamenti per sanzioni amministrative € 8.429,70 ed accertamenti per

recupero evasione tributaria € 35.816,13 in relazione ai quali è stato accantonato adeguato F.C.D.E.

Si conferma che con l'operazione di riaccertamento dei residui è stato verificato, per ogni credito, la fondatezza giuridica dell'accertamento stesso.

4) Punto 2 – Verifica della capacità di indebitamento.

L'amministrazione nel corso degli anni ha perseguito una politica di riduzione costante del debito con un consistente miglioramento rispetto ai precedenti esercizi del parametro di deficitarietà n. 7. Nel 2015 si è peraltro provveduto all'estinzione anticipata di n. 2 mutui contratti con CC.DD.PP. Nel bilancio 2018 sono già stanziatè le somme per l'estinzione anticipata di ulteriori mutui con CC.DD.PP. che avverrà nel corso del 2° semestre dell'esercizio, migliorando, in tal modo, il parametro deficitario.

5) Sezione quarta – Organismi partecipati

Si allega sintetica dettagliata relazione sulla situazione economico finanziaria degli organismi partecipati:

- a) La Fornace dell'Innovazione
- b) Alto Trevigiano Servizi S.r.l.

6) Altre informazioni


- In data 15.02.2015 (DATA CORRETTA 16/02/2016, ns. prot. 04.03.2015), con comunicazione riguardo l'accordo con la Ditta EMA.PRI.CE. Srl;
- In data 31.03.2015 con parere non favorevole approvazione del Bilancio di Previsione E.F. 2015

In merito alle informazioni richieste relative ai punti precedenti, che riguardano il medesimo accordo, si precisa quanto segue:

il Revisore dott. Bertagnin aveva in entrambi i casi evidenziato che l'Amministrazione Comunale non aveva inserito nel programma opere pubbliche la realizzazione dell'ampliamento della scuola per la quale si era impegnata la società EMA.PRI.CE S.r.l., firmataria di un accordo urbanistico; per di più i relativi lavori non erano stati assegnati con gara d'appalto. Il Comune aveva argomentato sulla natura dell'accordo urbanistico di cui alla L.R.n. 11/2004: gli enti locali potevano concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione urbanistica proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. (art. 6 L.R.11/2004).

Nella delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 21.04.2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2015, si rileva quanto segue:

“La norma regionale invocata dal Consiglio Comunale a maggio del 2008 prevedeva e prevede che la trasformazione urbanistica richiesta potesse aver seguito solo se sussisteva la prevalenza di «un'iniziativa di rilevante interesse pubblico» (così l'art. 6 della L.R. 11/04). Il termine «iniziativa» («iniziativa di rilevante interesse pubblico») ha già da solo un significato ed una valenza assolutamente diversa e ben più ampia dell'espressione: “opera pubblica” utilizzata



dall'Organo di Revisione per inquadrare la fase finale dell'iter che – a guardarlo senza una visione d'insieme - sembra effettivamente concentrarsi e tradursi solamente nell'ampliamento della scuola. In coerenza con l'art. 6 e ricercando un'«iniziativa» dal «rilevante interesse pubblico» era stato stabilito che la ditta richiedente si obbligasse da subito:

- a demolire e a bonificare l'intera area;
- ad insediare attività produttive nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 43 delle vigenti N.T.A. con le esclusioni di tutte le attività insalubri ivi indicate e con l'espressa aggiunta di: «stoccaggio, deposito e lavorazione in genere di pneumatici e loro parti, compost, compostaggio agro-alimentare, deposito di materiale organico»;
- a realizzare a propria cura e spese opere di interesse pubblico che, in quel momento, coincidevano con il valore di € 1.400.000,00 e che, in prima battuta, venivano individuate nell'«ampliamento del plesso scolastico comunale tramite la realizzazione di un edificio a due piani ad uso mensa scolastica ed aule».

Un milione e quattrocentomila euro costituiva l'ammontare delle opere concretizzanti parte del «rilevante interesse pubblico» (perché, come si è detto, la rimanente parte dell' «interesse pubblico» era data dalla demolizione, dalla bonifica e dall'esclusione dall'insediamento di attività insalubri).

Tale importo era stato riconosciuto tramite una «Valutazione della congruità del beneficio pubblico» redatta sulla condizione pregiudiziale voluta e fissata dall'Amministrazione Comunale secondo cui l'investimento in interventi a beneficio pubblico dovesse risultare almeno pari ad una volta e mezza il vantaggio teorico che il privato avrebbe potuto trarre dal mutamento di destinazione urbanistica, stimato sulla base delle destinazioni d'uso richieste.

Oggi la norma è stata espressamente rivista e, come vedremo più avanti, stabilisce percentuali che avrebbero potuto operare una drastica riduzione della «contropartita» per il Comune.

E' bene sottolineare che con l'approvazione dell'Accordo, avvenuto in Consiglio Comunale il 26.08.2008, il cambio di destinazione urbanistica non si è immediatamente concretizzato perché quella che in quel momento era nulla più che una «mera volontà concorde del pubblico e del privato», avrebbe dovuto essere poi proceduralmente inserita nell'iter di formazione del PAT che, a quella data, non solo non risultava approvato, ma nemmeno ancora adottato.

La serie di obblighi che concorrevano a definire l'interesse pubblico nel testo dell'Accordo (ossia quello della demolizione, quello della bonifica e quello del divieto di insediamento), è, invece, scattata da subito.

Partendo da questa panoramica che ha riproposto i termini del rapporto Comune-Emaprice, è quanto mai opportuno chiederci, in maniera puntuale, che natura abbiano gli accordi tra soggetti pubblici e privati di cui all'art. 6 della L.R.11/2004 per meglio capire se gli stessi si concretizzano o meno in un'opera pubblica come evidenziato dall'Organo di Revisione e se la stessa debba essere appaltata.

Come già si è accennato, gli accordi di cui all'art. 6 della L.R.11/2004 sono finalizzati ad accogliere proposte di progetti ed iniziative provenienti da privati di RILEVANTE interesse pubblico.

Prima dell'entrata in vigore della L.R.11/2004 la disciplina sul procedimento amministrativo escludeva l'applicabilità della disciplina degli ACCORDI procedurali all'attività della p.a. diretta all'emanazione di atti di pianificazione e di programmazione.

Le forme di concertazione urbanistiche simili a questa, venivano «contrabbandate» e costruite come IMPEGNO UNILATERALE del solo privato in alcun modo vincolante per la P.A. che manteneva intatta la propria discrezionalità in relazione al contenuto concreto delle scelte urbanistiche.

Oggi, con la vigente norma urbanistica, l'escamotage dell'atto unilaterale d'obbligo può venire alla luce e prendere, in maniera trasparente, le vesti dell'accordo pubblico.

Gli accordi amministrativi – di cui l'Accordo di pianificazione fa parte - devono essere subordinati alla realizzazione del pubblico interesse che avviene attraverso uno o più interventi od azioni aventi fra loro anche diversa natura.

Nel caso specifico, poiché l'orizzonte temporale per la concretizzazione delle azioni inserite nell'Accordo avrebbe potuto risultare piuttosto dilatato, come – poi – di fatto si è avverato in ragione del sofferto e articolato iter di approvazione del PAT – è stato previsto che l'INTERESSE PUBBLICO doveva comunque conservarsi assolutamente RILEVANTE per l'intera durata dell'accordo perché, in caso contrario, il Comune NON avrebbe neppure accettato di sedersi al tavolo.

In tal senso, l'interesse pubblico di cui all'art. 6 della L.R. 11 è stato indicato all'interno dell'accordo con l'espressione: «i lavori descritti al comma precedente potranno essere variati nella loro tipologia dal Comune con propria deliberazione, fermo l'onere della Ditta di realizzare le diverse opere prescelte purchè l'ammontare complessivo qui stimato non venga variato» (cfr.: art. 4 – 4.2 – e) in ragione del fatto che la concretizzazione di ciò che poteva realmente dirsi "di interesse" per il Comune andava aggiornato al momento finale in cui l'adempimento obbligatorio si sarebbe "sostanzializzato".

Il Comune di Pederobba non è ricorso alla sottoscrizione dell'Accordo per poter ricavare l'opera rappresentata dall'odierno ampliamento della scuola con oneri a carico del privato.

In effetti, la previsione dell'art. 6 della Legge 11 non rappresenta uno strumento dato in mano alla P.A. per poter – attraverso di esso - ricercare e raggiungere una risposta economica capace di concretizzare, con immediatezza, la realizzazione di un'opera pubblica avviando forme di partenariato o di sinergia urbanistico-commerciale con il privato.

Questi obiettivi – ossia la realizzazione di un'opera pubblica con i soldi o grazie all'intervento del privato – si possono, invece, perseguire attraverso istituti strutturalmente DIVERSI dall'art. 6.


Negli anni abbiamo imparato a conoscere, al di là del Project Financing, istituti di urbanistica-finanziaria quali i P.R.U. (Programmi di Recupero Urbano); i PRUSST (Programmi di Riqualificazione Urbana e di Sviluppo Sostenibile); i Priu; i Piruea (Programmi Integrati di Riqualificazione Urbanistica, Edilizia e Ambientale), et alia.

A differenza dell' "Accordo di Pianificazione" di cui all'art. 6, che mira solo a far partecipare il privato nell'individuare e proporre in maniera congiunta scelte e previsioni urbanistiche ancor prima di avviare l'iter di predisposizione dei cogenti provvedimenti di pianificazione, tutti gli strumenti appena elencati, seppur ciascuno con proprie specifiche particolarità:

- a) - vengono invocati DOPO che è stato adottato lo strumento di pianificazione e si agganciano – come strumento urbanistico di secondo livello – a specifiche previsioni di Piano già ormai approvate;
- b) - risultano specificatamente pensati e preordinati in maniera assolutamente concorde e convergente alla realizzazione dell'opera pubblica che, in quel momento, la P.A. ha già previsto di dover realizzare perché ne sta avvertendo l'urgenza, ne ha acclarato la necessità. Tuttavia, poiché l'Ente Pubblico, in quel periodo si ritrova senza idonee risorse proprie o con insufficiente capacità di nuovo indebitamento – ha ritenuto di dover provare a rivolgersi ai propri stakeholders nella speranza di trovare, sul territorio, interessi che, seppur, privati, si mostrino in qualche modo convergenti con quelli pubblici sentiti ed attuali, ma – giocoforza - sacrificati per impossibilità finanziarie.

Con l'art. 6 il Comune di Pederobba in data 26.05.2008 non aveva ricercato un'opera pubblica al punto che – come già si è detto - sottoscrivendo l'Accordo di Pianificazione, si è riservata la facoltà di rinviare l'identificazione di ciò che la Cittadinanza avrebbe potuto "AVERE IN CAMBIO" quale «interesse rilevante».

"Ciò che viene dato in cambio", infatti, è un di più, nel senso che non è predeterminato e non coincide con un qualcosa di specifico, dovuto od imposto che la P.A. ricerca e che, attraverso una firma, il privato viene obbligato a fare perché, con l'art. 6 il Legislatore Regionale ha pensato ad



una sorta di rapporto pubblico-privato di tipo quasi del tutto "informale" sia per il ruolo che assumono i due Attori (il Comune e il Partner posti a collaborare quasi sullo stesso piano), sia per la natura anticipatoria e solo sperata dell'accordo medesimo. Nello specifico:

a) - Quanto al particolare rapporto pubblico-privato:

Il vantaggio della pianificazione tramite accordi è nel coinvolgimento non solo del privato come interlocutore e destinatario del provvedimento, ma anche come soggetto che potrebbe immettere le proprie risorse (persino in termini di capacità tecniche e competenze specifiche o anche di collaborazione di professionisti), per la realizzazione di progetti ed iniziative "di rilevante interesse per la comunità locale".

È, di fatto una forma di collaborazione tra ente pubblico ed i privati pensata per incidere a priori sul contenuto in fieri degli strumenti urbanistici. Una forma di concertazione aperta tra PA e privati.

L'art. 5 della Legge Regionale 11/04 che precede il disposto che regola l'Accordo di cui qui si tratta, è assolutamente chiarificatore di quale sia la natura e la ratio dell'art.6 invocato dal Comune.

L'art. 5, infatti, afferma in termini generali i principi della "concertazione" e della "partecipazione", facendo carico all'ente pianificatore di assicurare «il confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi nel territorio e di interessi diffusi..» affinché possano concorrere alla «definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche» da tradurre poi negli strumenti di pianificazione. Certo è, però, che ancor più incisiva appare la partecipazione se questa consente al singolo, non portatore di interessi diffusi o di categoria, di incidere sulle scelte di pianificazione urbanistica generale, proprio perché quest'ultima, pur rimanendo generale – capace cioè di soddisfare gli interessi della comunità – riesce a raccogliere anche l'interesse dei privati.

b) - Quanto alla natura anticipatoria dell'accordo:

Come già si è detto, l'Accordo sottoscritto nel 2008 potrebbe – per semplicità di categoria – essere fatto rientrare nelle fattispecie appartenenti alla cosiddetta urbanistica concertata - nelle quali l'intervento si iscrive in un contesto pattizio tra amministrazione e privati; tuttavia, la particolarità che ne deriva dall'essere retto e normato dall'art. 6 della L.R. 11/04, lo "attrae", lo rende "anticipatorio" e lo "sposta temporalmente" dalla ordinaria disciplina urbanistica che, nella normalità dei casi, per sua stessa natura, opera su previsioni di piano già – di fatto - approvate e vigenti.


La struttura voluta dall'art. 6 – seppur con l'obbligo in capo al privato di realizzare in via diretta gli interventi concordati - non può infatti intendersi come necessario e connesso alla trasformazione del territorio (caratteristica tipica dell'urbanistica "di dettaglio"/"operativa"/"attuativa"), e men che meno frutto di una pianificazione esecutiva, ma, invece, quale effetto di una libera volontà contrattuale anticipatoria di possibili scelte libere assumibili autonomamente dalla Pubblica Amministrazione in sede di pianificazione urbanistica.

Nella normalità dei casi l'obiettivo ricercato attraverso l'accordo di pianificazione (ossia il cambio di destinazione urbanistica), può benissimo essere il risultato di una decisione di modifica urbanistica che, in via autonoma, il Consiglio Comunale "pensa" e "valuta" opportuno di dover calare su una determinata area territoriale sia a Piano adottato, sia in fase di predisposizione dello strumento generale di pianificazione.

La specificità di questo stato di cose mostra come, attraverso l'art. 6, pubblico e privato giungono realmente a sottoscrivere un Accordo, ma – a livello pratico - gli obiettivi portati ed esplicitati dal privato sono solamente dei desiderata che, seppur trovano convergenza in scelte dell'Ente Locale, si posizionano tuttavia ancora a livello di studio e non di provvedimenti cosicché – temporalmente - coincidono con il livello di una semplice SCelta di pianificazione urbanistica.

L'Accordo normato dall'art. 6 della L.R. 11/04 di per sé è, di fatto, un sub-procedimento.

L'Accordo di pianificazione, infatti, una volta autonomamente definito, viene incorporato allo strumento di pianificazione cui accede, partecipando alla sua natura giuridica.



Il comma 3 dell'art. 6 della L.R. 11/04, afferma espressamente che «l'accordo costituisce **parte integrante dello strumento di pianificazione**», il che vuol dire che le proposte definite con l'accordo urbanistico hanno lo stesso valore giuridico del resto dell'atto di pianificazione. Per semplificare, ulteriormente, si potrebbe dire che l'Accordo, una volta raggiunto l'obiettivo di dare nuova previsione urbanistica all'area in esso indicato, diventa lui stesso PAT.

Non si tratta quindi di atti negoziali, privatistici, bilaterali che condizionano un provvedimento amministrativo determinandone alcuni aspetti: siamo di fronte al vero e proprio concorso del privato, tramite un accordo, al potere di pianificazione degli enti locali.

Ciò spiega le particolari cautele anche a vantaggio degli altri soggetti terzi (pubblicazione, partecipazione e clausola del mancato pregiudizio: «art. 6 comma 3 - **L'accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione**. L'accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato»).

Se – dunque – questa è la “linea temporale” dell'Accordo dell'art. 6, allora è chiaro che tutto ciò che voglio dal privato per tradurre «la rilevanza pubblica» della sua proposta che diventa, poi, anche la mia, **non è una contropartita prestabilita o prestabilibile come avviene con gli accordi urbanistici “di dettaglio” o “di secondo livello”, ossia quelli che operano a previsioni già esistenti dando esecuzione a “schede urbanistiche vigenti” (Piani d'intervento, Piani di Lottizzazione) o a “schede urbanistiche appositamente riscritte” (Programmi di Recupero Urbano Riqualficazione Urbana e di Sviluppo Sostenibile, Programmi Intergrati di Riqualficazione Urbanistica, Edilizia e Ambientale)**. L'accordo dell'art. 6 avviene, per così dire, **PRIMA dell'urbanistica e, dunque, la “contropartita” non è normata cosicché la sua concretizzazione – seppur si sostanzi in iniziative e/o interventi a valenza pubblica, non coincide con le fasi e le formalità tipiche previste per la realizzazione di un'Opera Pubblica, ma è un mettere a disposizione del pubblico un qualcosa che costituisca per esso un rilevante interesse**.

La novella introdotta dal Decreto Sblocca Italia nell'art. 16 del Testo Unico dell'Edilizia – D.P.R. 380/2001 - conferma che **l'ampliamento della scuola, nato dall'art. 6, verrà semplicemente consegnato all'Amministrazione Comunale «chiavi in mano» così come era stato espressamente previsto nell'Accordo sottoscritto nel 2008**.


L'art. 17, comma 1, lettera g) della Legge 164 del 2014 ha, infatti, aggiunto la lettera d-ter al comma 4 del citato art. 16 del DPR 380/2001.

Questo l'intero passaggio normativo:

«d-ter) alla valutazione del **maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso. Tale maggior valore, calcolato dall'amministrazione comunale, è suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il comune e la parte privata ed è erogato da quest'ultima al comune stesso sotto forma di contributo straordinario, che attesta l'interesse pubblico, in versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche».**

Il primo elemento significativo di questo articolo riguarda, come già sopra si era accennato, all'esplicitazione di quanto debba essere la “contropartita” per il Comune.

Si legge che il maggior valore derivante dalla variante deve essere diviso per due e il 50% vada riconosciuto al Comune. I primi commenti – dunque – specificano che questo “bonus” riservato alla parte pubblica risulta non superiore al 25% dell'incremento del valore goduto dall'area interessata. Con l'Accordo del 2008 il Comune era – invece - riuscito, ad imporre al privato l'obbligo di riconoscere a vantaggio dell'interesse pubblico il 75% di tale incremento.



Nel passaggio normativo sopra riportato, vi è però un secondo elemento ed è una ulteriore conferma che i rilievi esposti nel Parere dell'Organo di Revisione non sono corretti laddove definiscono l'ampliamento della scuola un'opera pubblica da inserire nel programma annuale con lavori che avrebbero dovuti essere specificatamente appaltati.

Emaprice - usando le chiare parole ribadite nella Legge di conversione del Decreto sblocca Italia, L.164/2014 - in questo momento sta «riconoscendo al Comune una percentuale» (il 75%) «del maggior valore generatosi sulla sua area erogandolo sotto forma di contributo straordinario che attesta l'interesse pubblico». Ebbene, questa operazione potrebbe benissimo avvenire od «erogando al Comune, sotto forma di contributo straordinario..<un> versamento finanziario vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, o <una> cessione di aree, o <una> cessione di immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche».

E' evidente che questa gamma di possibilità mette assieme - sullo stesso piano - forme diverse di corresponsione di questo contributo straordinario scaturito dall'Accordo di Pianificazione. Ne consegue che la "dazione" di moneta, la "dazione" di aree o la "dazione" di immobili hanno tutte la medesima funzione (ossia offrire una pubblica utilità), ed è, dunque, alla funzione che bisogna guardare e non già allo strumento che consente al pubblico di godere di un rilevante interesse pubblico. Il privato può "tirare fuori" dei soldi, così come potrebbe trasferire un terreno o un fabbricato già di sua proprietà o premunirsi di recuperali per consegnarli nella forma del «contributo straordinario» (di cui alla lettera d-ter).

In tal senso Emaprice, per poter recuperare il fabbricato da consegnare, lo sta costruendo e per farlo ha conseguito il normale Permesso a Costruire rilasciato dagli Uffici Comunali.

La consegna «chiavi in mano» inserita nell'Accordo del 2008 coincide in maniera puntuale con l'esplicitazione introdotta dal Decreto sblocca Italia e, dunque, la contropartita del Comune non segue l'iter dell'Opera Pubblica, non trova inserimento nel Piano Triennale del piano dei lavori pubblici e non è soggetta a gara d'appalto potendo benissimo prendere la forma di «un versamento finanziario, della cessione di aree, o della cessione di immobili».

Alla luce di quanto sopra, pertanto, si ritiene che i rilievi negativi inseriti nel Parere dell'Organo di Revisione vadano necessariamente superati in ragione del fatto che la tematica va affrontata con una visione d'insieme capace di metabolizzare tutti i procedimenti, gli atti e i provvedimenti susseguitesi e non già la sola fase finale che - in quanto tale - sembra coincidere ed esaurirsi nell'esecuzione di lavori per realizzare un edificio pubblico."

(omissis)

Successivamente, il nuovo codice degli appalti (D.Lgs. n. 50/2016) all'art. 20 ha previsto il non assoggettamento alle prescrizioni previste dal codice stesso nel caso in cui un'amministrazione pubblica provveda a stipulare una convenzione con un soggetto privato che si impegni alla realizzazione a sua totale cura e spese e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni di un'opera pubblica.

Alla luce di quanto sopra la posizione del Comune, che aveva imperniato gli atti in base all'art. 6 della L.R. n. 11/2004, risulta confermata anche dal nuovo codice degli appalti.

- In data 22.09.2015 - parere non favorevole sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto: Bilancio di Previsione E.F. 2015 - variazione n. 3"

Trattasi di parere non favorevole limitatamente allo stanziamento nel capitolo 20200 "Acquisizione beni immobili". L'amministrazione intendeva acquistare giochi da posizionare nelle aree verdi comunali in sostituzione di alcuni esistenti non più rispondenti alle norme di sicurezza per euro 8.000,00. Al riguardo è stato prima verificato che l'acquisto dei giochi non rientrasse nei limiti di



spesa previsti dall'art. 1 comma 141 della Legge 228/2012 come dai chiarimenti espressi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la Circolare n. 8 del 02.02.2015 che si riporta:

" Per la puntuale identificazione dei mobili e degli arredi, così definiti, da sottoporre ai limiti di spesa previsto dal comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 228/2012 in questione, si ritiene che un utile riferimento, ancorché da non considerare precettivo in assoluto, sia costituito dal vocabolario comune degli appalti pubblici - CPV - di cui al Regolamento n. 213/2008/CE del 28.11.2007 - il quale, come noto, rappresenta un sistema di classificazione unitario dell'oggetto degli appalti pubblici allo scopo di agevolare gli operatori economici. In particolare, nella divisione 39, gruppo 1 Mobili e gruppo 2 Arredamento, sono elencati i beni considerati tali ai fini degli appalti pubblici, per cui è senz'altro nel novero degli anzidetti beni che vanno individuati quelli da considerare ai fini dell'applicazione delle norme di limitazione legale della spesa."

Il revisore ha rilevato:

"Rilevato che la variazione di bilancio proposta contempla uno stanziamento di euro 8.000,00 per l'acquisto di giochi da posizionare nelle aree verdi comunali e per l'acquisto di una piccola casetta in legno prefabbricata da collocare presso il campo sportivo e da destinare a deposito di attrezzatura sportiva. Tale stanziamento appare soggetto al vincolo di spesa previsto dal comma 141 della legge 228/2012 relativamente all'acquisto di mobili e arredi. Vincolo che prevede per gli anni 2013 - 2014 e 2015 la limitazione della spesa al 20% di quanto impegnato in media negli anni 2010 e 2011 per la stessa categoria di beni. Lo stanziamento complessivamente previsto al capitolo 20200 in euro 10.000,00 supera il plafond annuo disponibile e non è quindi perseguibile. Pur prendendo atto di quanto espresso nella circolare ministeriale riportata nella proposta di delibera, si ritiene che il richiamo all'elenco di beni dei gruppi 1 e 2 della divisione 39 del vocabolario comune degli appalti pubblici, sia da intendersi come un "...riferimento, ancorché da non considerare precettivo in assoluto...", come afferma la circolare stessa del Ministero dell'Economia. Si ritiene cioè che quell'elenco sia certamente un parametro utile, ma si ritiene anche che lo stesso, richiamato da una circolare e non da una disposizione normativa, sia comunque non esaustivo della casistica possibile. Nell'elenco non si rinvenivano per esempio i tendaggi o i tappeti che sono evidentemente degli arredi. Sono dunque beni acquistabili senza limitazione solo perché menzionati? Ecco perché si ritiene non esaustivo quanto elencato nella divisione 39 gruppi 1 e 2. Opportuno sembra allora valutare nel caso specifico se il bene oggetto dell'acquisto sia da assoggettare o meno al vincolo di spesa di cui alla legge 228/2012. Se i giochi da collocare nelle aree verdi comunali si possono considerare quali elementi di arredo urbano, per la casetta in legno da destinare a deposito dell'attrezzatura sportiva, si ritiene che, di fatto, la stessa sia da considerare un mobile/arredo della struttura sportiva comunale, che assolve ad una funzione di "armadio - deposito" e dunque assimilabile ad un mobile. Il fatto che il bene in oggetto non sia specificatamente menzionato nei gruppi 1 e 2 della divisione 39 citata, dove peraltro gli armadi sono presenti, assieme a voci quali panchine, mobili da giardino, mobili vari, arredi e attrezzature varie, si ritiene non sia quindi funzione a servizio dell'impianto sportivo quale contenitore assimilabile ad un armadio. Oltretutto anche ai fini SIOPE, il sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesoriери di tutte le amministrazioni pubbliche, tali acquisti verrebbero classificati tra i mobili e gli arredi. Analoga destinazione contabile si avrebbe anche nell'inventario comunale. Tuttavia si ricorda che, la legislazione oggi vigente, il vincolo di spesa stabilito dalla legge 228/2015 al comma 141 concluderà la sua efficacia con l'esercizio 2015. L'ormai prossimo inizio del nuovo anno potrebbe dunque essere valutato per rimandare all'esercizio 2016 la previsione di tale spesa;

esprime per tale rilievo, parere non favorevole sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Bilancio di Previsione 2015. Variazione. 3"

L'amministrazione, pur deliberando la variazione di bilancio con l'aumento della spesa per l'acquisto di beni immobili, ha adottato il comportamento concludente di "adeguamento" al parere del revisore non

assumendo alcun impegno di spesa al cap. 20200 e con successiva variazione di bilancio n. 4 in data 30.11.2015 le risorse stanziare sono state destinate ad altre spese.

- In data 28.11.2015 – parere non favorevole sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto: Bilancio di Previsione E.F. 2015 – variazione n. 4”

Trattasi di parere non favorevole del 28.11.2015 per la copertura temporanea di un posto di agente di polizia municipale per gli esercizi 2016 e 2017 con l’istituto della proroga di un comando già attivato nell’esercizio 2015, stante il tenore letterale della disposizione introdotta dall’art. 5 del D.L. 78/2015.

Di fronte al parere non favorevole limitatamente al rinnovo del comando dell’agente di polizia municipale, la delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 30.11.2015 recita quanto segue:

“Richiamando l’art. 97, comma 3 della Costituzione Italiana, “agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge”. Secondo il D.Lgs. n. 165/2001 in cui sono confluite tutte le normative relative all’accesso al pubblico impiego e in cui possiamo trovare riassunte le possibili forme di assunzione oggi vietate dal Decreto richiamato dal revisore, “l’assunzione può avvenire tramite: - l’avviamento per mezzo dei Centri per l’impiego; - i concorsi pubblici; - il collocamento mirato per disabili; - la mobilità di dipendenti delle pubbliche amministrazioni dello stesso comparto o tra comparti diversi; - i contratti di diritto privato a tempo per le funzioni dirigenziali; - le collaborazioni; - il lavoro interinale; - e il telelavoro oltre, ovviamente, ai contratti a tempo determinato” che erano legittimamente praticabili anche in quella particolare fase. Il Divieto in materia di assorbimento della Polizia Provinciale non riguarda affatto il *comando* dell’Agente della Polizia Locale. Il *comando* infatti non è una forma di assunzione di personale perché non risulta annoverata nell’elenco tassativo fondato sulla vigente normativa e pertanto per detta figura non operava il divieto. Il *comando* infatti è, di fatto, null’altro se una “assegnazione temporanea”. La nozione di *comando*, rimasta sostanzialmente immutata sin da quella introdotta dall’art. 56 del T.U. n. 3/1957, descrive il fenomeno per cui il pubblico impiegato, già titolare di un posto di ruolo presso una Pubblica Amministrazione viene temporaneamente a prestare servizio presso altra Amministrazione. La posizione di *Comando* di pubblico dipendente implica solamente che l’impiegato viene destinato a prestare servizio, in via eccezionale e temporanea, presso un’altra amministrazione diversa da quella di appartenenza e non comporta alcuna alterazione del previgente rapporto di impiego; non si può, allora, farlo annoverare tra le “qualsivoglia forme contrattuali...di reclutamento del personale, giacché il reclutamento è avvenuto *in illo tempore* da parte di un’altra amministrazione in un momento decisamente anteriore al problema innescato dal riordino delle Province. Inoltre, caratteristiche peculiari della posizione di *comando* sono la temporaneità della destinazione e, dunque, la sua reversibilità, con la conseguenza che essa non può essere confusa nemmeno con l’istituto del trasferimento o mobilità (che postula invece la definitiva assegnazione del dipendente ad un determinato ufficio); ciò implica che alla posizione di comando del dipendente presso una nuova amministrazione NON si accompagna la corrispondente soppressione del posto in organico presso l’amministrazione di provenienza e, soprattutto, NON coincide e NON dà vita ad una “nuova assunzione” o ad un “nuovo reclutamento”: è stato così affermato che il comando comporta lo spostamento del pubblico dipendente per un periodo non breve in un’altra località e presso altra amministrazione che ne diventa la ordinaria sede di lavoro (fra le molte: C.d.S., sez. IV, 27 aprile 1995, n. 271). Anche la “sanzione” prevista dal Decreto n. 78/2015, citata dal Revisore ed operante nel caso di mancata osservanza del divieto introdotto per riuscire ad assorbire i dipendenti delle Province, non può affatto applicarsi al Comando perché l’espressione “a pena di nullità



delle relative assunzioni" non si può usare contro una semplice "assegnazione temporanea" di un dipendente storicamente già di ruolo. ..."

Alla luce di quanto sopra si ritiene che l'Amministrazione abbia rispettato la prescrizione normativa.

- c) In data 12.12.2015 – parere non favorevole sulla proposta messa in liquidazione e scioglimento del Consorzio "La Calcola".

L'amministrazione, dopo numerosi incontri con il Consorzio La Calcola, con il Presidente, con i funzionari di A.T.S. S.r.l. per definire tutti gli aspetti di carattere giuridico, tecnico, economico e fiscale propedeutici ed indispensabili per addivenire allo scioglimento del Consorzio La Calcola, intendeva deliberare lo scioglimento e la messa in liquidazione ed assegnazione dell'azienda ai Comuni soci nonché la cessione di azienda e concessione d'uso di beni all'Alto Trevigiano Servizi S.r.l.

Il Revisore pur riconoscendo che l'attività dell'Amministrazione comunale andava nella direzione indicata dall'art. 1 comma 611 della legge 23/12/2014 n. 190 ovvero nella direzione della razionalizzazione delle proprie partecipazioni, ha ritenuto non sufficientemente chiariti gli aspetti relativi a che cosa consistesse "il contratto di cessione di azienda ovvero di quali elementi, attivi e/o passivi, fosse costituita l'azienda ceduta".

Di fronte al parere non favorevole l'Amministrazione ha ritenuto che:

- l'atto deliberativo doveva essere adottato con le finalità disposte dall'art. 1 comma 611 della Legge n. 190/2014 che, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, chiede anche agli enti locali l'avvio di un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, tenendo conto dei seguenti criteri:

- *eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;*
- *sopprimere le società che risultano composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- *eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- *aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- *contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.*

Il Comune di Pederobba, valutato che possedeva la quota di partecipazione del 23,22%, che il valore delle opere idrauliche fisse e condutture era stato valorizzato in € 41.551,62 e le stesse venivano riassegnate in quota indivisa al Comune di Pederobba per la sua quota di partecipazione del 23,22% pari ad € 9.648,28, ha ritenuto, sulla base dei dati contabili storici, che i costi che avrebbe dovuto sostenere negli esercizi futuri per il mantenimento del Consorzio La Calcola erano decisamente elevati e privi di ogni economicità per il Comune.

In aggiunta a quanto sopra, durante la seduta il Consiglio Comunale, avendo avvertita la necessità di procedere allo scioglimento, approfonditi i rilievi del revisore, ha chiesto la variazione alla bozza dell'atto di compravendita proposta affinché venisse specificato che i beni (impianti) sarebbero rimasti di proprietà dell'ente e quindi, concessi solamente in diritto d'uso. In tal senso ha introdotto il seguente passaggio: "al punto 2.1 " Il prezzo di vendita dell'azienda è convenuto in Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero




centesimi), composto dagli elementi, la cui proprietà rimane ai Comuni, individuati nel documento che, debitamente firmato dalle parte, si allega al presente atto sub lettera B). Il prezzo così convenuto tiene conto del vincolo cui soggiacciono gli impianti consegnati in uso per la gestione.”


Il successivo recepimento della richiesta di modifica da parte del notaio Dott. Contento di Montebelluna, nell'atto rep. N. 19749 in data 23.12.201, ha di fatto accolto i rilievi del Revisore .

Pederobba, 22.06.2018

IL REVISORE
Dott. Massimo Venturato



IL SINDACO
Marco Turato





Comune di Pederobba
Provincia di Treviso

Piazza Case Rosse, 14 - 31040 PEDEROBBA
www.comune.pederobba.tv.it

Codice Fiscale: 83001210265
Partita I.V.A.: 01199310267

Centralino: 0423 680911
Telefax: 0423 64185

Prot. n. 7372/7374
pec

Pederobba, 22 giugno 2018

Alla CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER IL VENETO
S. Marco, 3538 Campo S. Angelo
30124 VENEZIA

A. c.a. dott.ssa Boldrin

Oggetto: art. 1, commi 166 e ss., della Legge 23/12/2005, n. 266 – Relazione dell'organo di revisione sul rendiconto 2015 – Nota istruttoria – richiesta integrazioni e chiarimenti. Vs. prot. n. 5760 del 08.06.2018.

Con riferimento alla Vs. richiesta si forniscono i seguenti chiarimenti:

5) Sezione quarta – Organismi partecipati

In merito alla richiesta sulla situazione economico-finanziaria degli organismi partecipati si comunica che:

Alto Trevigiano Servizi S.r.l.

- Nell'anno 2007 l'ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale" ha affidato, in attuazione della normativa 152/2006, la gestione del servizio idrico integrato alla società Alto Trevigiano Servizi s.r.l., a seguito di tale affidamento la società ha acquisito, in parte dai Comuni che gestivano il servizio in economia ed in parte dalle precedenti società, solamente la gestione del servizio e non il complesso delle immobilizzazioni materiali che sono rimaste quindi in capo ai precedenti gestori.
Solamente nel corso del 2017 Alto Trevigiano Servizi ha potuto aumentare, in maniera consistente, il proprio livello di patrimonializzazione attraverso l'incorporazione per fusione delle due precedenti società gestori del servizio e precisamente Servizi Integrati Acqua S.r.l. e Schievenin Alto Trevigiano S.r.l.
- Nell'arco del periodo di affidamento del servizio a trent'anni Alto Trevigiano Servizi S.r.l., oltre alla gestione del servizio idrico integrato, deve realizzare consistenti investimenti per un totale di circa 360 milioni di euro, come stabilito dal piano d'ambito approvato dall'Autorità "Veneto Orientale"; l'indebitamento della società è determinato soprattutto a far fronte a tali consistenti investimenti che deve annualmente realizzare.

Per quanto riguarda l'anno 2015 si evidenzia, altresì, che si è dovuto ricorrere al finanziamento da parte delle banche per far fronte al mancato versamento di contributi regionali e di enti pubblici per un importo di circa 8 milioni di euro.

- Si sottolinea, infine, che l'aumento della frequenza della bollettazione che è passata da due a quattro bollette annue avrà il duplice scopo di attenuare il rischio del credito e di aumentare la propria liquidità, riducendo quindi l'indebitamento della società.

Fondazione la Fornace dell'Innovazione

La Fondazione, pur avendo chiuso l'esercizio 2015 con una perdita di € 59.600,00 imputabile all'accantonamento per svalutazione di crediti incagliati e allo stralcio di crediti ormai inesigibili, ha chiuso l'esercizio 2017 con un utile di € 3.310,00. Si ritiene stia superando le difficoltà economico/finanziarie riscontrate negli esercizi precedenti.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Manuela Bassani

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Ornella Baron